



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio II – Personale dei Ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi e del Ruolo degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio

Ai Signori Direttori Centrali del Dipartimento

Al Signor Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Signori Comandanti dei Vigili del Fuoco

Al Signor Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto del Capo
Dipartimento

Ai Signori Dirigenti degli Uffici di Diretta
Collaborazione del Capo Dipartimento e del
Capo del Corpo Nazionale VV.F.

e p.c. Al Signor Capo del CNVVF

Ufficio Matricola del personale

OGGETTO: Consiglio di Amministrazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco –
Seduta del 2 aprile 2020.

Facendo seguito alla nota del 2 aprile 2020, riguardante gli argomenti oggetto della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutosi nella medesima data, si informa che nella intranet Dipartimentale <https://intranet.dipvvf.it> e nel portale intranet della Direzione Centrale per le Risorse Umane, all'indirizzo <https://vfpersonale.dipvvf.it>, sono pubblicati i criteri relativi al triennio 2018/2020 per le seguenti promozioni:

1. promozioni a ruolo aperto per il personale non direttivo e non dirigente;
2. promozioni a ruolo aperto per il personale direttivo;
3. promozioni per merito comparativo alla qualifica di Direttore Vice Dirigente dei ruoli tecnico-professionali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Pellos

Categorie dei titoli di servizio e criteri per l'attribuzione dei punteggi da utilizzare, a norma dell'art. 204 del decreto legislativo n. 217/2005, negli scrutini per merito comparativo ai fini della promozione a ruolo aperto - nel triennio 2018 – 2020 - alla qualifica di Direttore Vice Dirigente del personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente ai ruoli tecnico-professionali.

Il decreto legislativo n. 217/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 127/2018, ha istituito, dal 01.01.2018, i ruoli direttivi “tecnico-professionali”, articolati nelle qualifiche di Vicedirettore, Direttore e Direttore Vicedirigente.

La promozione alla qualifica da Direttore-Vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di Direttore che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 203 del decreto legislativo n. 217/2005.

Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità del funzionario emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento agli esiti dei giudizi annuali.

Nello scrutinio si tiene conto anche degli incarichi e dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

Pertanto, i criteri da applicare nello scrutinio per merito comparativo alla qualifica da Direttore-Vicedirigente dei ruoli direttivi “tecnico-professionali”, nel triennio 2018-2020, dovranno avere riguardo alle categorie sottoindicate, con il punteggio complessivo per ciascuna indicato.

CATEGORIA I

SCHEDE DI VALUTAZIONE - TOTALE FINO A PUNTI 60

L'attribuzione dei punteggi annuali relativi alla categoria in esame avverrà sulla scorta delle risultanze delle schede valutative elaborate sulla base del sistema di valutazione annuale stabilito per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali ai sensi dell'art. 202 del decreto leg.vo n.217/2005.

Sulla base dei criteri formulati ai sensi dell'art. 203 del decreto leg.vo n.217/2005, si prenderanno in considerazione i punteggi risultanti nelle sezioni A, B e C, fino al massimo di punti 100 che s'intendono comprensivi della variazione attribuita in sede di giudizio valutativo finale.

Gli esiti del sistema di valutazione verranno esaminati, con riferimento all'ultimo triennio, con esclusione dell'anno di riferimento, a partire dal 01.01.2018, data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto leg.vo n. 127/2018, che hanno modificato e integrato il decreto leg.vo n.217/2005 nella parte relativa alla progressione in carriera del personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali

Verranno attribuiti i punteggi di cui all'unità Tabella 1, con attribuzione di punti 20 nel caso di scheda con attribuzione del coefficiente massimo con un intervallo di punti 0,20 tra ogni coefficiente numerico complessivo e quello immediatamente superiore od inferiore e punti 0,10 nel caso di coefficiente decimale.

TABELLA 1	
Schede Valutazione - fino a punti 60	
Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio**
100	20
99	19,8
98	19,6
97	19,4
96	19,2
95	19
94	18,8
93	18,6
92	18,4
91	18,2
90	18
89	17,8
88	17,6
87	17,4
86	17,2
85	17
84	16,8
83	16,6
82	16,4
81	16,2
80	16
79	15,8
78	15,6
77	15,4
76	15,2
75	15
74	14,8
73	14,6
72	14,4
71	14,2
70	14
69	13,8
68	13,6
67	13,4
66	13,2
65	13

**il punteggio viene attribuito anche per la parte decimale: se con scheda con punti 99 si attribuiscono punti 19,8, con punti 99,5 si attribuiscono punti 19,9

CATEGORIA II

PARTICOLARI INCARICHI E SERVIZI SVOLTI - TOTALE FINO A PUNTI 6

Gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento formale dall'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il funzionario presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio, ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza tecnico-professionale, o l'assunzione di particolari responsabilità. Si prenderanno in considerazione gli incarichi e i servizi svolti nell'ultimo quinquennio, che rientrano tra quelli indicati nella Tabella 2, dove, per le varie tipologie valutabili, viene altresì indicato il punteggio massimo che può essere attribuito per ciascun incarico, tenendo conto della rilevanza, dell'utilità per l'Amministrazione nonché della gravosità dell'incarico stesso. Qualora dall'espletamento dell'incarico derivi, nel medesimo anno, un atto valutabile nella categoria "lavori originali" verrà attribuito solo il punteggio risultante più vantaggioso per il funzionario.

TABELLA 2

Particolari incarichi e servizi svolti - fino a punti 6

Partecipazione a Commissioni d'esame di concorso o di corsi (formazione iniziale, passaggio di qualifica), con esclusione dei corsi di aggiornamento e qualificazione, in qualità di Componente o Segretario, organizzati e/o banditi dal Dipartimento. **Per ciascun incarico possono essere attribuiti fino a punti 0,20 anche se si è protratto per più annualità.**

Attività di docente in corsi (anche di aggiornamento e qualificazione) o Relatore in Convegni, Seminari e manifestazioni organizzati dall'Amministrazione stessa (incarico conferito a livello centrale o dal Direttore Regionale e Comandante Provinciale a livello periferico), con relativa valutazione positiva del Dirigente che ha conferito l'incarico; nei corsi di formazione iniziale o passaggio di qualifica, si tiene conto della qualifica dei discenti. **Per ciascun incarico possono essere attribuiti fino a punti 0,10**

Partecipazione, su incarico dell'Amministrazione, in qualità di Componente o Segretario, a Gruppi di Lavoro, Commissioni di Studio (valutati positivamente dall'Ufficio che ha conferito l'incarico a livello centrale o dal Direttore Regionale e Comandante Provinciale a livello periferico e, nel caso di incarichi conferiti da altre Amministrazioni, valutati positivamente dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza), i cui lavori conclusivi sono ritenuti di interesse per l'Amministrazione;

Partecipazione in Commissioni di gara per gli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Leg.vo 50/2016;

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Leg.vo 50/2016,

Per ciascun incarico possono essere attribuiti fino a punti 0,10

Attività di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, con esclusione degli atti istruttori, svolta su incarico formale del titolare dell'ufficio. **Punti 0,20 annuo**

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI - TOTALE FINO A PUNTI 15

Nella categoria III vengono valutati gli speciali riconoscimenti, i titoli di studio e di abilitazione non obbligatori, i lavori originali elaborati per il servizio, le pubblicazioni e i corsi di aggiornamento.

A. Speciali riconoscimenti attribuiti con formale provvedimento.....fino a punti 3

Verranno valutati, sulla base dei punteggi indicati nella Tabella 3A, i seguenti provvedimenti:

1. Ricompense di Stato conferite con provvedimento formale, per fatti eccezionali compiuti in servizio dai funzionari che attestino un elevatissimo senso del dovere istituzionale. I riconoscimenti si valutano senza limiti di tempo, purchè conseguiti durante il periodo di servizio svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Altre speciali benemerenzze conferite dai vertici dell'amministrazione in relazione ad attività tenute in servizio che evidenzino una speciale professionalità da parte del funzionario nello svolgimento dei propri compiti e degli incarichi ricevuti, tale da essere stata ritenuta degna di formale riconoscimento. I riconoscimenti si valutano senza limiti di tempo, purchè conseguiti durante il periodo di servizio svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le benemerenzze concesse prima della nuova regolamentazione recata dal decreto del Ministro dell'Interno n.148 del 5\7\2007 verranno valutate tenendo conto dei medesimi parametri di cui alla Tabella 3A.

TABELLA 3A	
Speciali riconoscimenti attribuiti con formale provvedimento – fino a punti 3	
<i>Ricompense di Stato conferite con provvedimento formale, per fatti eccezionali compiuti in servizio che attestino un elevatissimo senso del dovere istituzionale</i>	punti
Medaglia d'oro al valor civile o militare	2
Medaglia d'argento al valor civile o militare	1,75
Medaglia di bronzo al valor civile o militare	1,50
Medaglia d'oro al merito civile	1,50
Medaglia d'argento al merito civile	1.25
Medaglia di bronzo al merito civile	1,00
Attestato di pubblica benemerenzza al valor o al merito civile concesso dal Ministro dell'Interno ai sensi della legge n.13\1958 e n.658\1956	0,75
Attestato di pubblica benemerenzza concesso dal Dipartimento della Protezione Civile	0,25

<i>Benemerenze conferite dai vertici dell'Amministrazione in relazione ad attività tenute in servizio che evidenzino una speciale professionalità nello svolgimento dei compiti e degli incarichi ricevuti **</i>	fino a punti
Medaglia al merito di servizio	1,25
Diploma di benemeranza con medaglia	0,50
Encomio del Ministro dell'Interno	0,375
Elogio del Ministro dell'Interno	0,30
Encomio del Sottosegretario di Stato	0,275
Elogio del Sottosegretario di Stato	0,20
Encomio del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco	0,15
Elogio del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco	0,10
Elogio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	0,05

** Tra le speciali benemeranze conferite dai vertici dell'amministrazione vengono valutate anche quelle su proposta dei Comandanti Provinciali o dei Prefetti, purché recepite e deliberate dal Capo Dipartimento ai sensi del DM 148\2007; le proposte formulate da altre autorità, anche locali, possono essere tenute presenti nella Categoria 4B (potenzialità di sviluppo professionale).

B. Titoli di studio e abilitazioni professionalifino a punti 3

Sono valutabili solo i titoli diversi da quelli necessari per l'assunzione o la carriera e purché abbiano carattere d'interesse per le attività istituzionali dell'Amministrazione, quali risultano dalla allegata Tabella 3B recante anche i relativi punteggi massimi.

I titoli posseduti si valutano senza limiti di tempo.

TABELLA 3B	
Titoli di studio – fino a punti 3	
2^ Laurea magistrale in materie attinenti* alle aree di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	punti 2
Dottorato di ricerca in materie attinenti* alle aree di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	punti 1
2^ Laurea magistrale in materie non attinenti alle aree di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	punti 0,50
2^ Laurea triennale in materie attinenti* alle aree di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	punti 1
2^ Laurea triennale in materie non attinenti alle aree di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	punti 0,25
Diploma post universitario, conseguito presso Università pubbliche, in materie attinenti alle aree di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	punti 0,50
Master almeno annuale in materie attinenti* alle aree di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	punti 0,25
Abilitazione professionale_in materie attinenti* alle aree di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	punti 0,50

* Per materie attinenti si intendono discipline tecnico/giuridiche/amministrativo-contabili correlate alle attitudini delle qualifiche da rivestire.

C. Lavori Originali elaborati per il servizio.....fino a punti 3

Per lavoro originale si intende solo quello che il funzionario abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'Amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione (tecnici, amministrativi) e che sia stato valutato dall'organo che ha conferito l'incarico tenuto conto del concreto vantaggio ottenuto dall'Amministrazione in termini di: contenimento dei costi, snellimento delle procedure, ottimizzazione dei processi, efficientamento dei servizi.

Qualora il lavoro originale sia stato elaborato su iniziativa del funzionario nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'accertamento delle condizioni di cui al punto precedente sarà effettuato dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza dell'interessato.

La valutazione dell'Organo che ha conferito l'incarico è requisito indispensabile per una potenziale valutazione da parte della Commissione per la progressione in carriera.

Nel caso di lavori originali elaborati da più autori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per 2 nel caso di due autori – diviso per 3 nel caso di tre o più autori.

Saranno valutati gli atti prodotti nell'ultimo quinquennio.

D. Pubblicazionifino a punti 3

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle edite a stampa, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale e che siano pubblicate su riviste identificate con il codice ISSN e libri identificati con codice ISBN.

L'identificazione con i codici ISSN e ISBN è requisito indispensabile per una potenziale valutazione da parte della Commissione per la progressione in carriera.

Nel caso di pubblicazioni predisposte da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per 2 nel caso di due autori – diviso per 3 nel caso di tre o più autori.

Saranno valutati gli atti relativi nell'ultimo quinquennio.

E. Profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni... fino a punti 3

Verranno valutati i corsi frequentati su designazione dell'Amministrazione che, conclusi con verifiche finali, abbiano dato luogo a valutazione di merito, con esclusione di quelli obbligatori per l'ingresso o la progressione in carriera.

Per ciascun corso viene attribuito fino a punti 0,20.

Saranno valutati gli atti relativi all'ultimo quinquennio.

CATEGORIA IV

ATTITUDINE AD ASSUMERE MAGGIORI RESPONSABILITÀ E AD ASSOLVERE LE FUNZIONI DELLA QUALIFICA DA CONFERIRE - TOTALE FINO A PUNTI 19

L'attitudine ad assumere le funzioni della qualifica da conferire è valutata, dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale, ancorché con una attenzione particolare per le vicende più recenti nel tempo. Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione alle sottocategorie che seguono da cui emerge la personalità completa del funzionario.

A. PRECEDENTI PROFESSIONALI.....fino a punti 13

I punteggi verranno conferiti tenendo conto dell'esperienza posseduta, delle capacità tecnico-professionali messe in luce dai funzionari direttivi durante il servizio, caratterizzate da particolari situazioni di complessità e/o responsabilità, nonché delle funzioni svolte, tenendo conto della complessità della sede, della durata dell'incarico e delle caratteristiche della funzione da svolgere con particolare riguardo alle responsabilità assunte e alla disponibilità a prestazioni temporanee di servizio in missione presso sedi od uffici dove sussistono particolari esigenze di servizio (missioni di durata non inferiore ad un mese).

Si prendono in considerazione:

A1. Partecipazione ad attività connessa a calamità pubbliche o altre situazioni di emergenza fino a punti 3

La capacità organizzativa viene valutata con specifico riferimento alle capacità messe in luce dai funzionari direttivi durante attività svolte in occasione di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza caratterizzate da particolari situazioni di complessità e/o rischio, individuate sulla base di indicatori quali la natura dell'evento, l'ambito territoriale coinvolto ovvero l'elevato livello di difficoltà tecnico-professionale richiesto dalla situazione. Si valutano le partecipazioni dell'ultimo quinquennio prima dello scrutinio, tenendo conto, ai fini del punteggio, anche delle funzioni svolte e della durata dell'impegno nelle zone di operazione secondo la Tabella 4A1.

A4. Missioni.....fino a punti 1

Si prendono in considerazione le missioni svolte nell'ultimo quinquennio.

- nell'ambito della regione di servizio.....punti 0,01 al mese
 - in regione diversa da quella di servizio.....punti 0,018 al mese
-

B. POTENZIALITA' DI SVILUPPO PROFESSIONALE:.....fino a punti 6

Il secondo elemento preso in considerazione è la potenzialità, che si configura come l'insieme delle predisposizioni appartenenti al patrimonio culturale-professionale del funzionario.

Tale patrimonio si traduce nell'attitudine che non è altro che la capacità potenziale, la quale emerge dalle capacità espresse e dall'interesse dimostrato, cioè dall'elemento motivazionale della persona per determinati compiti o funzioni propri dell'Amministrazione.

La valutazione della potenzialità utilizza indicatori di attitudine alla leadership, capacità professionale, capacità relazionale interna ed esterna: tali aspetti verranno presi in considerazione solo se elementi sintomatici di un impegno ed interesse per il servizio superiori a quelli ordinariamente richiesti per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'incarico stesso.

Pertanto la potenzialità sarà individuata, nell'ambito delle attività svolte nell'arco complessivo della carriera, con riguardo all'attitudine al comando e alla direzione in strutture e/o situazioni complesse, che saranno valutate con riferimento a:

- molteplicità delle esperienze effettuate;
- capacità di assumere autonome iniziative nei settori affidati e di elaborare e realizzare soluzioni concrete in ordine alle problematiche che emergono nello svolgimento dei compiti affidatigli;
- capacità di mantenere la continuità di un elevato rendimento, di instaurare relazioni interne ed esterne efficaci, di elaborare progetti e programmi innovativi per la funzionalità della struttura, di proporre ed attuare soluzioni innovative e vantaggiose per l'Amministrazione, di organizzare attività di particolare complessità.

TOTALE COMPLESSIVO PER LA PROMOZIONE..... PUNTI 100

Per le promozioni alla qualifica di Direttore Vice Dirigente, si stabilisce che il coefficiente minimo per l'idoneità alla promozione viene determinato nella misura di punti 20.

A norma di quanto previsto dall'art. 243, comma 2, seconda parte, del decreto leg.vo n.217/2005, le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal primo giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.

A parità di anzianità e di merito, la promozione alla qualifica di Direttore Vice Dirigente viene conferita secondo l'ordine risultante dal ruolo di anzianità della qualifica di appartenenza.



Ministero dell'Interno

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE per la trattazione degli affari del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Individuazione dei criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto a favore del personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Triennio 2018-2020.

Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, entrato in vigore il 21 novembre 2018, nell'integrare e sostituire le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, ha previsto l'applicazione delle procedure di promozione a ruolo aperto anche nei confronti del personale direttivo che espleta funzioni operative e del personale direttivo che espleta funzioni tecnico-professionali.

In particolare, il decreto legislativo n.217/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 127/2018, ha previsto che, nei ruoli del personale direttivo, la promozione dalla qualifica da Vice Direttore a Direttore è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che hanno maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 203, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 217/2005.

Si rende pertanto necessario individuare i criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto - per il triennio 2018-2020 - a favore del personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si propone di applicare le stesse cause di sospensione dallo scrutinio previste dal decreto legislativo n. 217/2005 nelle disposizioni che disciplinano l'attribuzione del beneficio dello scatto convenzionale.

In particolare, si propone la sospensione dalla promozione a ruolo aperto nei casi in cui il personale direttivo si trovi in una delle seguenti situazioni:

- sospeso cautelamente dal servizio;
- rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione pari o più grave di quella pecuniaria.

Nei citati casi, si applicano le norme contenute negli articoli 94 e 95 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: la promozione a ruolo aperto avviene, con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti penali e disciplinari, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per la promozione.

Per il personale che abbia subito una prima volta la sospensione dalla promozione, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare, e una seconda volta perché colpito da sanzione disciplinare pari o più grave di quella pecuniaria, a condizione che si tratti del medesimo addebito disciplinare, il periodo di sospensione non può superare complessivamente il periodo di osservazione (triennio) fissato dalle norme di riferimento. Pertanto, il periodo di osservazione (triennio) viene calcolato a decorrere dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato i requisiti per la promozione, qualora non fosse stato sospeso dalla stessa in base alla casistica sopraindividuaata.



Ministero dell'Interno

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE per la trattazione degli affari del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

La proposta è stata sottoposta in esame alle Organizzazioni Sindacali, che non hanno fatto pervenire osservazioni al riguardo.

Sulla base di quanto rappresentato e della documentazione agli atti, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di individuazione dei criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto a favore del personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il triennio 2018-2020.



Ministero dell'Interno

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE per la trattazione degli affari del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Revisione dei criteri per le promozioni a ruolo aperto da effettuarsi secondo l'ordine di ruolo a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Triennio 2018-2020.

Le promozioni a ruolo aperto sono procedure di progressione in carriera del personale non appartenente al ruolo dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sono disciplinate dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

In particolare, le promozioni da una qualifica a quella superiore, nell'ambito del ruolo di appartenenza, sono conferite a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che alla data dello scrutinio abbia maturato un determinato periodo di effettivo servizio nella qualifica inferiore e non abbia riportato una sanzione disciplinare in un determinato pregresso arco temporale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 ottobre 2017, ha approvato i criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto per il triennio 2018-2020 a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Successivamente, il decreto legislativo n. 217/2005 è stato modificato dal decreto legislativo n. 127/2018, entrato in vigore dal 21 novembre 2018, che ha introdotto nuovi ruoli e qualifiche.

Nella materia delle promozioni a ruolo aperto, il decreto legislativo n. 127/2018 ha previsto l'esclusione dallo scrutinio per coloro che hanno riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare pari, e non solo superiore, alla sanzione pecuniaria.

Inoltre, per alcune qualifiche, il decreto legislativo 127/2018 ha previsto, tra le cause di esclusione dalla promozione, l'aver riportato, nel triennio precedente, una valutazione inferiore a sufficiente.

Si rende pertanto necessario procedere - per il triennio 2018-2020 - all'adeguamento alla nuova normativa dei criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si propone di applicare, per le promozioni a ruolo aperto, le stesse cause di sospensione dallo scrutinio previste dal decreto legislativo n. 217/2005 nelle disposizioni che disciplinano l'attribuzione del beneficio dello scatto convenzionale.

In particolare, si propone la sospensione dalla promozione a ruolo aperto nei casi in cui il personale non direttivo e non dirigente si trovi in una delle seguenti situazioni:

- sospeso cautelatamente dal servizio;
- rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione pari o più grave di quella pecuniaria.

Nei citati casi, si applicano le norme contenute negli articoli 94 e 95 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: la promozione a ruolo aperto avviene, con effetto



Ministero dell'Interno

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE per la trattazione degli affari del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti penali e disciplinari, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per la promozione.

Per il personale che abbia subito una prima volta la sospensione dalla promozione, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare, e una seconda volta perché colpito da sanzione disciplinare pari o più grave di quella pecuniaria, a condizione che si tratti del medesimo addebito disciplinare, il periodo di sospensione non può superare complessivamente il periodo di osservazione (triennio) fissato dalle norme di riferimento. Pertanto, il periodo di osservazione (triennio) viene calcolato a decorrere dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato i requisiti per la promozione, qualora non fosse stato sospeso dalla stessa in base alla casistica sopraindividuata.

La proposta è stata sottoposta in esame alle Organizzazioni Sindacali, che non hanno inteso attivare l'istituto della concertazione previsto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sulla base di quanto rappresentato e della documentazione agli atti, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta riguardante la revisione dei criteri per le promozioni a ruolo aperto da effettuarsi secondo l'ordine di ruolo a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il triennio 2018-2020.